



CONVENZIONE DI POLIZIA LOCALE

COMUNI DI BORGO TICINO E AGRATE CONTURBIA

Sede di Borgo Ticino Via Sottoborgo n.2

PROVINCIA di NOVARA

Pec : comune.borgoticino@legalmail.it

ORDINANZA N. 26 DEL 22/07/2020

OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA CON O.S.P IN VIA BRUNELLESCHI A BORGO TICINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la nota pervenuta in data 22/07/2020 protocollata al n.10072 con la quale, il sig. Mastroianni Salvatore, come generalizzato in atti, in qualità di proprietario dell'immobile sito a Borgo Ticino in Via Brunelleschi n.9, chiede l'autorizzazione e ordinanza per fare i lavori di manutenzione dell'immobile, lavori affidati alla ditta Inerti Piemonte S.R.L: di Oleggio Castello mediante sosta di autobetoniera;

CONSIDERATO che il lavoro avverrà sugli stalli di sosta adiacenti all'immobile del civico 39 in Via Brunelleschi, dalle ore 08.00 del giorno 23/07/2020 alle ore 18.00, del giorno 23/07/2020;

RITENUTO pertanto adottare il relativo provvedimento istitutivo degli obblighi e dei divieti sopra indicati;

VISTI:

- gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 285/92 e relativo regolamento di attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92;
- l'art. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il decreto sindacale n. 01/2020 di nomina di Responsabile del Servizio.

ORDINA

La soppressione degli stalli di sosta adiacenti l'immobile di Via Brunelleschi n.39, mediante l'istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, nel comune di Borgo Ticino, dalle ore 08.00 del 23/07/2020 alle ore 18.00 del giorno 23/07/2020.

DISPONE

- Che l'utenza veicolare sarà resa edotta dell'istituiti divieti mediante la posa di regolare segnaletica
- Di adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione ;

La Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza. La presente ordinanza verrà resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune nei termini prescritti dalla legge.

Ai sensi dell'art.3, 4° comma, della L. 07/08/1990 n° 241 avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo (06.12.1971 n. 1034) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione ed in alternativa Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. Contro la collocazione della segnaletica installata con la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dei

Lavori Pubblici – Ispettorato della Sicurezza e della Circolazione (D.P.R. 24/11/1971 n° 1199) nel termine di 60 gg., ai sensi degli artt. 37, comma 3° del C.d.s. e 74 del Regolamento di Esecuzione, comma 1°.

RILASCIA AUTORIZZAZIONE

al Sig. **MASTROIANNI SALVATORE**, in atti generalizzato, in qualità di richiedente per poter posizionare:

Autobetoniera **dal 23/07/2020 al giorno 23/07/2020**, per una superficie di suolo di m. 10.00 x m. 3.00 = 30.00 mq , per svolgere i lavori sopra indicati.

Il titolare della presente autorizzazione ha l'obbligo di evitare che venga arrecato intralcio alla normale circolazione veicolare o pedonale; dovrà provvedere inoltre, alla scadenza della autorizzazione, alla pulizia ed al ripristino dei luoghi nello stato originale.

La presente autorizzazione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.

Il presente provvedimento potrà essere revocato e modificato in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

Il SIG. Mastroianni Salvatore – RESTA IN OGNI CASO UNICO RESPONSABILE PER EVENTUALI INCIDENTI O DANNI A PERSONE O COSE.

AVVERTE

Che la presente autorizzazione è subordinata al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico (tosap), se dovuta, per il tipo di attività condotta e nella misura quantificata dall'Ufficio Tributi di questo Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.- Dott. Federico Bozzetti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Borgo Ticino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Federico Bozzetti;1;12572658